

LETTERA n. 1813 del 12/07/1979

Prot. 1813 (56) 71.30

OGGETTO: Funivie bifune e monofune.

Azionamento con terzo motore di emergenza — Dispositivi frenanti.

In base all'art. 18.11 D.P.R. 18.10.1957 n. 1367, l'organo motore di impianto a fune deve essere dotato di due freni.

E' stato ora posto il quesito se, qualora sia installato, oltre al motore principale ed a quello di riserva, anche un terzo motore di emergenza (DD.MM. n.8066 e numero 8067 del 17.6.1975) possa essere ammesso, per l'azionamento con tale motore, di disporre del solo freno sulla puleggia motrice.

La commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri nell'adunanza del 27 giugno ha espresso l'avviso, condiviso da questo Ministero, che anche nel predetto caso resta valida la norma generale, per cui l'organo motore deve avere sempre due sistemi frenanti.

Peraltro potrà essere consentito che, in caso di azionamento con il motore di emergenza, sia prevista la disponibilità del solo freno sulla puleggia motrice, purché questo — dimensionato in eccesso rispetto allo sforzo richiesto — sia costituito da più unità frenanti il cui comando, unicamente durante il movimento con il predetto motore di emergenza, venga sdoppiato in modo da funzionare parte come freno di servizio e parte come freno di emergenza.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

(dr. ing. Andrea Marasca)